FOGLIO INFORMATIVO

Gcoverage

FIDEIUSSIONI NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DIVERSE DALLA NORMALE OPERATIVITÀ

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI

(Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del Codice Civile)

1. Informazioni su GA.FI. S.C.p.A

Confidi iscritto all'Albo Unico degli Intermediari Finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs. n.385/93 (Testo Unico Bancario) al n. 90 Cod. 19559

Denominazione e forma giuridica	GA.FI. S.C.p.A.
Codice fiscale	80005110616
Partita IVA	03152380618
Sede Legale	Napoli – Via Toledo, 289 - 80132
Direzione Generale	Caserta - Piazza Giacomo Matteotti, 45 - 81100
Codice REA	NA n° 764310
Anno di costituzione	1988
Recapito telefonico	0823.353500
Mail	info@garanziafidi.com
PEC	info@pec.garanziafidi.com
Sito web	www.garanziafidi.com

INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

Si precisa che il cliente, che si avvale dell'offerta fuori sede, non è tenuto a riconoscere al soggetto incaricato alcun costo od onere aggiuntivo.

A cura del soggetto incaricato dell'offerta (dati e qualifica del soggetto incaricato da GA.FI.)

Persona che entra in contatto con il Cliente _____

Indirizzo _____

Telefono _____ Cellulare _____ Email _____

Qualifica *(da barrare)*

- ☐ Agente in Attività Finanziaria, iscritto nell'elenco al n° _____
- ☐ Promotore Finanziario, iscritto nell'elenco al n° _____
- ☐ Dipendente GA.FI.
- ☐ Dipendente/Collaboratore di _____

  ente convenzionato con GA.FI. per la raccolta delle domande di garanzie
- ☐ Mediatore Creditizio _____

Il/La sottoscritto/a *(nome e cognome del Cliente)* _____

in proprio/in qualità di Legale Rappresentante dell'Azienda _____

attesta di aver ricevuto dalla persona su menzionata, prima della conclusione del contratto:

- Guida Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
- il presente foglio informativo

Luogo e data _____ _____

(Timbro e firma Azienda)

2. Caratteristiche e rischi tipici della garanzia

2.1 Caratteristiche e funzione della garanzia

GA.FI. S.C.P.A. è un Intermediario Finanziario di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/93 che può svolgere l'attività imprenditoriale e mutualistica di garanzia collettiva dei fidi e i servizi ad essa connessi o strumentali solo a favore delle imprese associate mentre può svolgere attività anche nei confronti di imprese non socie purché la stessa sia funzionale allo sviluppo dell'attività prevalente di concessione di garanzie collettive dei fidi o dell'attività svolta in via non prevalente ai sensi degli artt. 106 e 112 T.U.B., tenuto conto dell'assoggettamento della stessa Società a forme di vigilanza prudenziale.

Rientrano tra tali attività, le garanzie fideiussorie aventi natura commerciale che possono essere suddivise in due grandi gruppi:

- Garanzie su obblighi di DARE: in cui l'obbligazione garantita consiste nel pagamento di una certa somma di denaro entro certi termini stabilita contrattualmente;
- Garanzie su obblighi di FARE: in cui l'obbligazione garantita consiste nel corretto svolgimento di un lavoro o una fornitura di beni o servizi stabilita contrattualmente.

Con il rilascio della garanzia fideiussoria nei confronti del pubblico, GA.FI. S.C.P.A. si impegna a garantire in favore del Creditore (Beneficiario) l'adempimento dell'obbligazione (di dare o fare) che grava sul Contraente (Cliente).

La garanzia viene rilasciata da GA.FI. S.C.P.A. per iscritto. Si tratta di una garanzia "a prima richiesta", esplicita, diretta, incondizionata ed irrevocabile, conforme ai requisiti generali stabiliti per gli strumenti di attenuazione del rischio ed ai requisiti generali e specifici previsti per le garanzie ed è accessoria rispetto all'obbligazione principale garantita. Pertanto, se l'obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia.

La garanzia rilasciata da GA.FI. S.C.P.A. nei confronti del Contraente, è solitamente assistita da garanzie reali e/o personali rilasciate dallo stesso Contraete o da un terzo garante. Le garanzie rilasciate da GA.FI. S.C.P.A. potranno essere assistite, qualora sussistano i requisiti di ammissibilità, dalla garanzia del Fondo di Centrale ex L. 662/96 e/o dalle controgaranzie di altri fondi pubblici, in tal caso il Cliente dovrà acconsentire a fornire al Confidi tutta la documentazione per la gestione dell'agevolazione pubblica.

2.2 A chi viene prestata la garanzia

La prestazione di garanzie fideiussorie diverse dalla normale operatività può essere rilasciata in favore dei Clienti soci e non soci. I Clienti di GA.FI. S.C.P.A. sono tutti i soggetti economici svolgenti attività d'impresa secondo la disciplina comunitaria, aventi sede in territorio italiano e rispondenti ai requisiti dimensionali previsti dalla normativa sui Confidi e dallo Statuto sociale di GA.FI. S.C.P.A. Si precisa che il Contraente la garanzia dovrà necessariamente essere una PMI ex D.M. 18.04.2005, mentre il beneficiario potrà essere sia una persona giuridica (anche di grandi dimensioni) sia una persona fisica avente rapporto con il Contraente di cui alla fattispecie indicata.

2.3 Quando e come viene attivata la garanzia

In dipendenza della garanzia emessa, GA.FI. S.C.P.A. assume l'obbligo di pagare al beneficiario nei tempi, modi e limiti di importo disciplinati, la cifra dovuta dal Contraente inadempiente. La garanzia fideiussoria si riferisce esclusivamente alle inadempienze verificatesi dopo il perfezionamento del contratto tra il Beneficiario ed il Contraente, è limitata ai termini di durata e di scadenza dell'obbligazione principale. Essa cessa alla data di scadenza concordata ed è improrogabile in automatico. Il Confidi è tenuto ad esercitare nei confronti del Contraente inadempiente e degli altri garanti obbligati in solido, il diritto di rivalsa e di surroga (artt. 1203 e 1949 c.c.) per le somme pagate al Beneficiario, senza che possa essere opposta eccezione alcuna. Sull'ammontare versato al Beneficiario dal Confidi, a decorrere dalla data di pagamento, il Contraente dovrà corrispondere, senza ritardo e a semplice richiesta, gli interessi moratori e le spese sostenute per consentire il recupero del credito, oltre gli eventuali ulteriori oneri accessori.

3. Condizioni economiche

Il Cliente è tenuto di norma, a versare in un'unica soluzione quote associative –se decide di diventare socio della cooperativa– commissioni di garanzia ed ogni altra eventuale spesa prevista per il suo rilascio.

Tali competenze sono corrisposte a GA.FI. S.C.P.A. al momento della stipula del contratto di garanzia, e comunque non oltre 15 giorni dalla stipula o dalla loro richiesta per iscritto. Le competenze connesse con la prestazione della garanzia sono dovute anche a seguito di accoglimento parziale e/o ridotto e/o condizionato della domanda di garanzia e non saranno restituite in caso di estinzione anticipata, anche parziale, delle operazioni garantite. In caso di non approvazione della domanda di garanzia da parte di GA.FI. S.C.P.A., il Cliente non dovrà corrispondere alcuna somma.

3.1 Quote sociali

L'associazione avviene attraverso la sottoscrizione di quote sociali con un minimo di n.250 azioni pari ad € 250,00.

Il rapporto quote sociali/rischi in essere (garanzie e/o finanziamenti) deve essere, di norma, pari ad almeno 1% e deve essere mantenuto per l'intero rapporto sociale.

Le quote sociali sono redimibili nei casi, modi e termini indicati nello Statuto Sociale.

3.2 Pricing corrispettivi di garanzia

I corrispettivi di garanzia con "Pricing Ordinario" (Commissione Garanzia + Costi Istruttoria e Gestione), da corrispondersi in via anticipata al momento del rilascio della garanzia, sono calcolati sugli importi iniziali dei finanziamenti nella misura massima di cui alle seguenti tabelle (salvo quanto espressamente indicato nelle specifiche schede prodotto).

PRICING Gcoverage

(calcolate sull'importo finanziato in funzione del Rating GA.FI. e sulla durata dell'opeazione)

Garanzia 100% | Corrispettivi FLAT espressi in percentuale (%)

Fascia	Rating GA.FI.	CORRISPETTIVI DI GARANZIA	fino a 18 mesi		da 19 a 24 mesi		da 25 a 36 mesi		da 37 a 48 mesi		da 49 a 60 mesi		oltre 60 mesi	
			con FdG	senza FdG	con FdG	senza FdG	con FdG	senza FdG	con FdG	senza FdG	con FdG	senza FdG	con FdG	senza FdG
A	AAA AA A	Commissione Garanzia + Costi Istruttoria e Gestione	1,50 + 2,50	2,00 + 3,00	1,50 + 3,00	2,00 + 3,50	2,00 + 4,00	2,50 + 4,50	2,50 + 5,50	3,00 + 6,00	3,00 + 6,25	3,50 + 7,00	4,00 + 7,00	4,00 + 7,00
B	BBB BB B	Commissione Garanzia + Costi Istruttoria e Gestione	1,50 + 3,50	2,00 + 4,00	1,50 + 4,50	2,00 + 4,50	2,00 + 5,25	2,50 + 6,00	2,50 + 7,00	3,00 + 8,00	3,00 + 8,75	3,50 + 10,00	4,00 + 9,50	4,00 + 11,00
C	CCC ** CC C	Commissione Garanzia + Costi Istruttoria e Gestione	1,50 + 4,50	2,00 + 5,50	1,50 + 5,50	2,00 + 6,50	2,00 + 6,25	2,50 + 8,50	2,50 + 8,50	3,00 + 11,00	3,00 + 10,00	3,50 + 12,50	4,00 + 12,00	4,00 + 14,00
D	D		R.U.	R.U.	R.U.	R.U.	R.U.	R.U.	R.U.	R.U.	R.U.	R.U.	R.U.	R.U.

Legenda:
FdG = Fondo di Garanzia per le PMI (Legge 662/96)
R.U. = Respinta d'Ufficio
** = Fascia CCC oppure Start-up/Unrated

3.3 Mancato perfezionamento della richiesta di finanziamento da parte del Cliente

Il Cliente verserà, quale rimborso delle spese sostenute da GA.FI. S.C.P.A. e/o società collegate, per ogni richiesta di garanzia, un importo pari al 1% della garanzia ottenuta con un minimo di € 300,00 (oltre I.V.A., se dovuta).

3.4 Commissioni per la garanzia del Fondo 662/96

In caso di operazione assistita da garanzia del Fondo di Centrale ex L.662/96, il Cliente verserà, ove dovute, le commissioni una tantum previste e dovute secondo le Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia, volta per volta vigenti.

4. Controversie e foro competente

Il Cliente rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione o contestazione nei confronti di GA.FI. Per qualunque controversia è competente in via esclusiva il Foro di Santa Maria Capua Vetere (CE).

Preliminarmente, si potranno sempre seguire le procedure previste al punto 6.

5. Diritto di recesso

Il Cliente/Socio ha diritto di recedere dal rapporto, previo assenso formale da parte del Beneficiario, che dovrà essere comunicato a GA.FI. S.c.p.a., attraverso racc. A/R e/o PEC (info@pec.garanziafidi.com), mediante dichiarazione scritta liberandolo da ogni obbligazione nei confronti dello stesso.

GA.FI. avrà diritto di recedere dalla garanzia, mediante comunicazione scritta da inviare sia al Cliente che al Beneficiario per raccomandata a/r o posta elettronica certificata, con un preavviso di 30 giorni prima dell'esercizio del recesso. In caso di recesso o di estinzione anticipata della garanzia, non è previsto alcun rimborso degli importi pagati per spese di istruttoria e per commissioni di garanzia. Tempi massimi per la chiusura del rapporto – 60 (sessanta) giorni, che decorrono dal ricevimento effettivo della comunicazione scritta di recesso.

6. Reclami

Il Cliente può presentare reclamo all'Ufficio Reclami di GA.FI. per lettera raccomandata A/R (indirizzata al Responsabile dell'Ufficio Reclami di GA.FI. - presso l'Ufficio Contenzioso - in Piazza Giacomo Matteotti, 45 - 81100 - Caserta) o per via telematica (info@pec.garanziafidi.com e/o reclami@garanziafidi.com).

GA.FI. deve rispondere entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo. Nel caso in cui GA.FI. dia ragione al Cliente, comunica a quest'ultimo i tempi tecnici per la risoluzione dell'anomalia; laddove la risposta al reclamo sia negativa, essa dovrà essere adeguatamente motivata.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza, si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a GA.FI.

GA.FI. mette a disposizione del Cliente – presso i propri locali e sul proprio sito internet – la guida relativa all'accesso all'ABF. Prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, GA.FI. e/o il Cliente deve esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ai sensi dell'art. 5 comma 1bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28. In caso di variazione di tale normativa si applicheranno le disposizioni all'epoca vigenti.

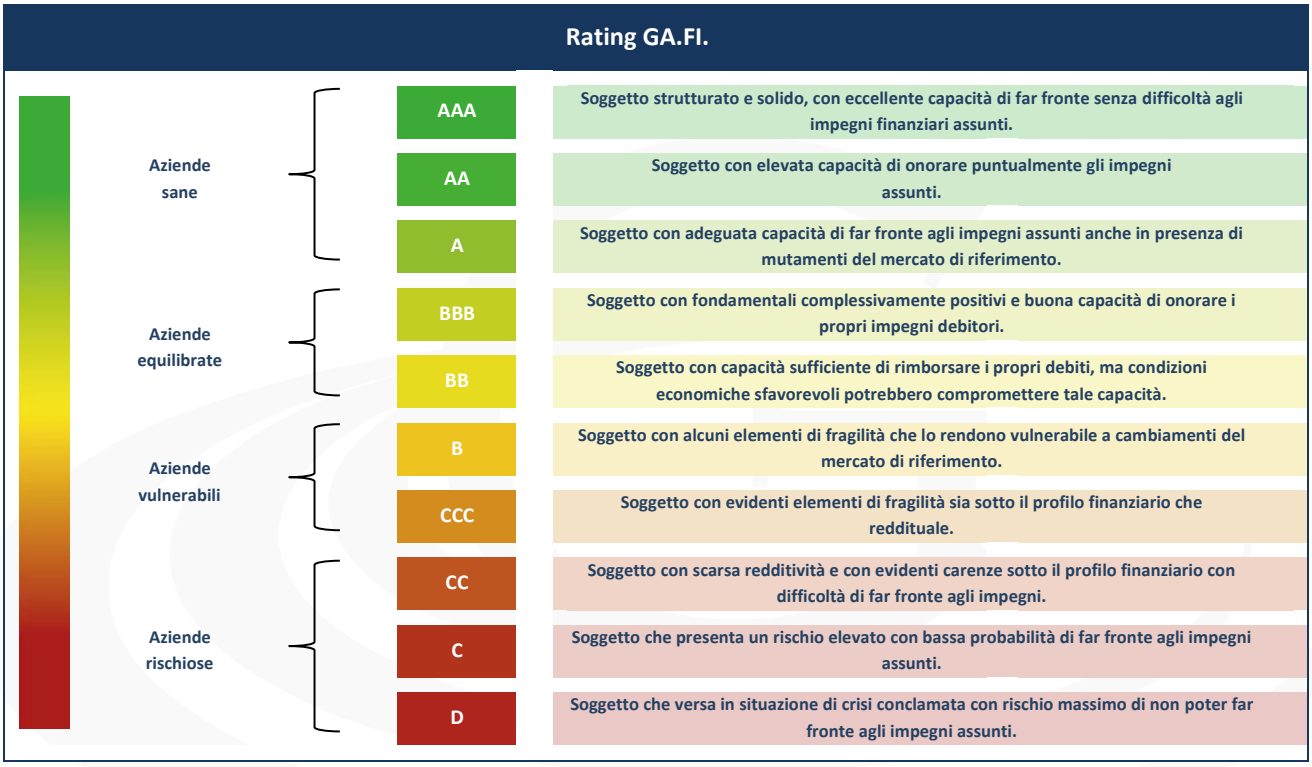

Legenda

- **Garanzia:** è l'obbligazione che un soggetto assume verso un creditore al fine di garantire l'adempimento di un'obbligazione altrui (debitore principale).
- **Fondo di Garanzia:** è il Fondo ex L. 662/96 gestito da Mediocredito Centrale S.p.A., a disposizione di GA.FI. per la copertura di eventuali perdite in caso di garanzie a valere sul tale Fondo.
- **Corrispettivi di Garanzia:** è composto dalla Commissione di Garanzia + Costi di Istruttoria e di Gestione.
- **Commissioni di Garanzia:** sono gli importi che GA.FI. chiede al cliente per remunerare il rischio assunto per la garanzia prestata.
- **Costi di Istruttoria e di Gestione**: sono gli importi che GA.FI. chiede al cliente per l'apertura della pratica, lo studio dei requisiti e della documentazione, per le formalità necessarie al rilascio della garanzia e per sostenere le attività di gestione per l'intera durata della stessa.
- **Cliente:** ogni Piccola e Media Impresa (PMI) dei settori industria, artigianato, commercio, turismo, servizi ed agricoltura, professionisti in forma associata ed anche se iscritti in albi nella misura in cui svolgono un'attività economica.
- **PMI (Piccola e Media Impresa):** si intendono le imprese che rientrano in una delle seguenti definizioni:
  - ✓ Imprese che, tenuto conto dei rapporti associativi e di collegamento instaurati al momento della sottoscrizione dell'intervento a garanzia, hanno meno di 250 occupati (primo requisito), e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (secondo requisito) (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, Pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003);
  - ✓ Imprese che impiegano meno di 250 dipendenti e il cui capitale non è detenuto direttamente e/o indirettamente per più del 25% da altra impresa. Per le imprese il cui capitale è detenuto per più del 25% da un'altra impresa, il totale dei dipendenti in aggregato con riferimento al gruppo non deve superare il numero di 250 (definizione della Banca Europea degli Investimenti).
- **Valore della garanzia:** importo garantito da GA.FI. per la linea di affidamento erogata dal Soggetto finanziatore.
- **Soggetto finanziatore:** le Banche e gli altri Intermediari finanziari che hanno sottoscritto, di norma, apposite convenzioni con GA.FI., in relazione a ciascuna tipologia di operazione.